



**PELLIZZER & PARTNERS**

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

*CIRC. N. 02/2018*

Castelfranco Veneto, 17 gennaio 2018

*Oggetto:* **LEGGE DI STABILITA' (FINANZIARIA 2018)**

La Legge di Stabilità di recente approvazione (Finanziaria 2018), prevede una serie di novità, fra cui riportiamo un elenco con quelle di maggior interesse per la clientela:

- **STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA – Comma 2**

Nel **2018 non ci saranno aumenti delle aliquote IVA**. Tuttavia ricordiamo che, come previsto dalla Finanziaria 2015 successivamente modificata, l'aumento dell'aliquota IVA ridotta del 10% passerà **all'11,50% dal 2019**.

L'aumento dell'aliquota IVA del 22% passerà **al 24,2% dal 2019**.

- **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – Comma 3, lett. a)**

Con la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 sono confermate le agevolazioni fiscali sul restauro, nonché sul risparmio energetico in edilizia, con alcune modifiche.

- **INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E SISMA BONUS – Comma 3, lett. b)**

È confermata con alcune modifiche.

- **MISURE ANTISISMICHE E MESSA IN SICUREZZA STATICA DEGLI EDIFICI**

- **BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI – Comma 3, lett. b)**

È confermata la **proroga fino al 31.12.2018** della **detrazione IRPEF del 50% con alcune modifiche**. **NOVITA'**: le informazioni relative agli interventi effettuati vanno trasmesse all'ENEA.

- **NUOVO "BONUS VERDE" – Commi da 12 a 15**

È confermata l'introduzione, **per il 2018**, della **nuova detrazione IRPEF**, nella misura del **36%**, su una **spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo**, fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- “**sistemazione a verde**” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
- realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.
- spetta anche per le **spese di progettazione e manutenzione** connesse all’esecuzione degli interventi agevolati.

- **IVA 10% . VALORE BENI SIGNIFICATIVI – Comma 19**

Agli **interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria** di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 31, Legge n. 457/78 (ora art. 3, DPR n. 380/2001), su immobili a prevalente **destinazione abitativa privata**, è applicabile l’**aliquota IVA ridotta del 10%**;

- nei casi in cui per la realizzazione di detti interventi di manutenzione:
- siano **utilizzati i c.d. “beni significativi”** individuati dal DM 29.12.99;
- il **valore dei beni significativi sia superiore al 50% del valore complessivo della prestazione**;

l’**aliquota IVA ridotta del 10%** è applicabile **a tali beni fino a concorrenza della differenza** tra il valore complessivo dell’intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni.

In base alla nuova disposizione:

- l’**individuazione dei beni** che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito dei citati lavori di manutenzione e delle parti staccate “*si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale*”;
- “*come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi*”.

È inoltre disposto che:

- la **fattura emessa dal prestatore** deve indicare “*oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo ... che sono forniti nell’ambito dell’intervento*”;
- sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017;
- non è previsto il rimborso dell’IVA applicata sulle operazioni effettuate.

- **PROROGA “MAXI AMMORTAMENTO” – Commi 29 e 34**

È confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi dall’1.1 al 31.12.2018**, di **incrementare il relativo costo del 30%** (fino al 2017 era pari al 40%).

Sono **esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata** di cui ex art. 164.

- **PROROGA “IPER AMMORTAMENTO” – Commi da 30 a 33, 35 e 36**

È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale**, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, **entro il 31.12.2018** (31.12.2019 a condizione che entro il

31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il costo del 150%**.

- **NUOVO BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA – Commi da 96 a 99**

In sede di approvazione è stata introdotta una specifica agevolazione a favore delle imprese che **acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste**, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

L'agevolazione consiste in un **credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020.**

**Con apposito Decreto il MEF dovrà definire i criteri / modalità attuative della nuova agevolazione.**

- **REDDITO FIGLI A CARICO DI ETÀ NON SUPERIORE A 24 ANNI – Commi 252 e 253**

In sede di approvazione a seguito dell'integrazione dell'art. 12, comma 2, TUIR, è **innalzato a € 4.000** il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico **per i figli di età non superiore a 24 anni**. Il nuovo limite di reddito **decorre dall'1.1.2019**.

- **ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA – Commi 909 e da 915 a 917**

Ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, **dall'1.1.2019** le cessioni di beni/prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti/stabiliti/identificati in Italia, devono emesse **documentate esclusivamente da fatture elettroniche** tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori **possono avvalersi di intermediari**, ferma restando la responsabilità in capo al cedente/prestatore.

L'Agenzia delle Entrate **mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti**. Una copia della fattura elettronica/in formato analogico è messa a disposizione direttamente dal cedente/prestatore. Il consumatore privato può comunque rinunciare alla copia elettronica/in formato analogico della fattura. Sono **esclusi** dal predetto obbligo i **contribuenti minimi/forfetari**.

Il predetto obbligo è **applicabile alle fatture emesse dall'1.7.2018** relativamente alle:

- **cessioni di benzina/gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- **prestazioni rese da soggetti subappaltatori/subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori/servizi/forniture **stipulato con una Pubblica amministrazione** con indicazione del relativo codice CUP / CIG. Per filiera di imprese si intende *“l'insieme dei soggetti ... che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti”*.

In caso di emissione della fattura **con modalità diverse** da quelle sopra descritte, la fattura si intende **non emessa** e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97.

Al fine di **evitare la sanzione** di cui al comma 8 del citato art. 6, l'acquirente/committente può regolarizzare la violazione inviando l'autofattura tramite il Sistema di Interscambio (Sdi).

Il Sistema di Interscambio (Sdi) sarà utilizzato, oltre che ai fini **della trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche** relative a operazioni intercorrenti tra **soggetti residenti/stabiliti/identificati in Italia**, anche **per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti**.

Contestualmente **dall'1.1.2019 è abrogato lo spesometro** di cui all'art. 21, DL n. 78/2010.

#### **OPERAZIONI DA / VERSO SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA**

Con l'aggiunta del nuovo comma 3-bis al citato art. 1, è previsto che i soggetti passivi residenti/stabiliti/identificati in Italia **trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle Entrate (entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura) i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate/ricevute **verso/da soggetti non stabiliti in Italia**, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta fattura elettronica.

In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti/inesatti è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

#### **OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE**

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale "*si intendono soddisfatti*" per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il predetto Sistema e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. È demandata all'Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi/modalità di applicazione della disposizione in esame.

#### **- SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI**

Ai lavoratori autonomi / imprese in contabilità semplificata e ai soggetti che hanno optato per la memorizzazione / trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi, l'Agenzia **mette a disposizione**:

- gli elementi informativi necessari ai fini della predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA;
- una bozza di dichiarazione annuale IVA / dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modd. F24 di versamento delle imposte dovute.

A favore dei soggetti che si avvalgono dei predetti elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate **non sussiste l'obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse / acquisti**.

- **MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI – Commi da 910 a 914**

In sede di approvazione è previsto a decorrere dall'**1.7.2018** il **divieto di corrispondere** le retribuzioni **in contanti** al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l'applicazione di una **sanzione da € 1.000 a € 5.000**.

A **decorrere dalla predetta data** la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti **va corrisposta tramite banca / ufficio postale**.

**ATTENZIONE AI RIMBORSI SPESE CORRISPOSTI AI DIPENDENTI.**

- **ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE – Commi da 920 a 927**

In sede di approvazione, è stato abrogato il DPR n. 444/97, perciò è **soppressa la scheda carburante con effetto dal 1 luglio 2018** per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione dovranno essere **documentati da fattura elettronica**.

Con l'introduzione del **nuovo comma 1-bis all'art. 164, TUIR** e l'integrazione della **lett. d) del comma 1 dell'art. 19-bis1, DPR n. 633/72** è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo /detraibilità dell'IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente **effettuati** tramite carte di credito, di debito o prepagate.

- **DIFFERIMENTO DEGLI ISA AL 2018 – Comma 931**

In sede di approvazione è previsto il **differimento al 2018** dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA). **Di conseguenza rimangono in vigore gli studi di settore nel 2017.**

- **NUOVO CALENDARIO ADEMPIMENTI FISCALI – Commi da 932 a 934**

E' stato rivisto il calendario degli **adempimenti fiscali** (dichiarativi/comunicativi). In particolare, dal 2018:

- per il **mod. 730**, sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è **fissato al 23 luglio**. In caso di presentazione diretta al sostituto d'imposta la scadenza rimane fissata al 7 luglio.

- per il **mod. REDDITI / IRAP** e il **mod. 770** il termine di presentazione è **al 31 ottobre**.

- le CU contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili mediante il mod.730 precompilato possono essere trasmesse entro il termine di invio del mod. 770 (31 ottobre);

- l'invio dei **dati delle fatture emesse / ricevute relative al 2° trimestre / 1° semestre** (in caso di scelta dell'invio con cadenza semestrale) è **fissato al 30 settembre**.

- **ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA – Comma 935**

In sede di approvazione, a seguito dell'integrazione dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97, è previsto che in caso di **applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva**, erroneamente assolta dal cedente / prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione in capo all'acquirente / committente, è applicabile la **sanzione da € 250 a € 10.000**.

- **PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Commi da 986 a 989**

**Dall'1.3.2018** le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, **prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000** (in precedenza € 10.000) devono **verificare**, anche con modalità telematiche, **se il soggetto beneficiario risulta inadempiente** al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

- **SOSPENSIONE MOD. F24 – Comma 990**

È confermato, con l'aggiunta del comma 49-ter all'art. 37, DL n. 223/2006, che l'Agenzia delle Entrate può **sospendere, fino a 30 giorni**, l'esecuzione dei modd. F24 relativi a **compensazioni che presentano profili di rischio**.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione.

- **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Commi da 997 a 998**

In sede di approvazione è riproposta, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002,

la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto;

**alla data dell'1.1.2018**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2018** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione ed all'asseverazione della perizia** di stima;

- al **versamento dell'imposta sostitutiva**, pari all'8%.

**TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI – Commi da 999 a 1006 CAPITAL GAINS**

È confermato, con la modifica dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/97, che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni **sia qualificate che non qualificate** (in precedenza solo non qualificate) **sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%**.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti .

Distinti saluti.

*M. Pellizzer*

*J. Vivian*